

professionali. Come tale, esso è parificato, sia all'obbligo che il capitano ha, in quanto lo possa senza grave pericolo per la sua nave, il suo equipaggio od i suoi passeggeri, di prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare in pericolo di vita (art. 13, legge 14 giugno 1925) ⁽¹⁶⁶⁷⁾ o, nel caso di urto della sua con altra nave, di prestare assistenza a questa, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri (art. 17, legge citata) ⁽¹⁶⁶⁸⁾, sia all'obbligo che i capitani ed i padroni dei piroscafi rimorchiatori hanno dietro semplice richiesta dell'ufficio di porto di prestare aiuto per la salvezza delle navi pericolanti (articolo 190, II comma cod. m. m.). Anche qui vi è un dovere professionale che s'impone, ed un obbligo che la legge sancisce perseguendone penalmente l'inadempimento (art. 17 legge 14 giugno 1925); e, tuttavia, anche in questi casi il compenso per l'assistenza o salvamento della nave è legalmente dovuto, tanto in base all'art. 2 che all'art. 4 della legge del 1925.

290. - Distinzione pratica fra pilotaggio ed assistenza. —

Da quanto in precedenza si è detto, essendo un certo rischio naturalmente inerente alle attribuzioni del pilota, non nascondiamo le gravi difficoltà in cui viene a trovarsi il giudice per stabilire, nella pratica, quando un servizio d'assistenza sia stato veramente prestato. Oltre alla sommaria distinzione da noi fatta al riguardo pagine addietro, potrà a ciò servire un minuzioso esame delle circostanze, nonchè un intelligente raffronto della casistica anglo-sassone ⁽¹⁶⁶⁹⁾. Queste difficoltà sarebbero però, certamente, di molto smussate, se il nuovo codice marittimo o i regolamenti speciali provvedessero a regolare, anche sommariamente, i casi tipici, ponendo nettamente le necessarie distinzioni,

(1667) Quest'articolo sostituisce gli art. 120, 121 cod. m. m.

(1668) Sostituisce l'art. 385 cod. m. m.

(1669) Tanto in Inghilterra che negli Stati Uniti si ritiene che soltanto circostanze eccezionali possono far pretendere al pilota l'indennità di assistenza. Per la giurispr. inglese, vedi: *The Aeolus*, 184 A. e E. 29; *The Bedeburn*, 1914, P. 146. - Per la giurispr. americana, vedi: *Relief*, 51 Fed. 252; *The C. D. Bryant*, 19 Fed. 603.